

PREDISPORRE IL PTOF: ISTRUZIONI PER L'USO

Una nota ministeriale sul Piano triennale dell'offerta formativa invita le scuole a promuovere i necessari rapporti con tutti i vari portatori di interesse. Di Paolo Bonanno



Il MIUR ha ritenuto di dover trasmettere alle istituzioni scolastiche statali, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, la nota prot. 19534 del 20 novembre scorso, per venire incontro a dubbi in merito alla **tempistica con la quale il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) deve essere approvato e comunicato alle famiglie**, nonché alle modalità con le quali le famiglie devono esprimere il consenso, ove occorra, al fine della partecipazione degli alunni e studenti alle attività extra-curricolari ivi previste. La nota in questione precisa che ai fini della predisposizione del PTOF la scuola **deve** promuovere i necessari rapporti con tutti i portatori di interesse, prendendo in considerazione le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

Nella sostanza, sia pure in termini più categorici, si richiama quanto disposto dall'articolo 8 del d.P.R. 275/1999, laddove, nell'indicare le modalità di predisposizione dei curricoli, si precisa che *la determinazione del curricolo tiene conto delle **diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate**, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio, stabilendo che agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.*

Le attività facoltative


La nota ministeriale si sofferma poi sul tema della partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999. Queste sono, per loro natura, **facoltative** e quindi l'adesione dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni, è ovviamente volontaria.

Stante la facoltatività delle stesse (che arricchiscono i curricoli ma non entrano nella parte obbligatoria prevista dall'articolo 8 del d.P.R. 275/1999) stabilita dall'articolo 9 del richiamato d.P.R., non è necessario a mio avviso esprimere un consenso ma solo una *adesione*: rispetto all'offerta, cioè, si valuta se sia interessante o opportuno effettuare o meno una certa attività, che comunque non mi sarebbe imposta se non intendo svolgerla-

Se però un certo insegnamento viene inserito nella quota del curriculum di competenza delle istituzioni scolastiche (art. 8) questa diviene obbligatoria: inserita eventualmente in percorsi opzionali (si offrono, cioè, delle alternative di percorsi nell'ambito del curriculum) ma comunque obbligatoria una volta effettuata la scelta.

Il contributo economico

Ben più rilevante, a mio avviso, è la parte conclusiva della nota ministeriale, ove si precisa che, ferma restando l'autonomia dell'istituzione scolastica, le scuole sono invitate a limitare la previsione di attività che richiedano un *contributo economico* da parte delle famiglie, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile, oppure ad attivare sponsorizzazioni, sulla base della normativa vigente, o a individuare altre forme di contribuzione in favore delle famiglie meno abbienti, evitando quindi potenziali discriminazioni tra gli alunni e gli studenti.



Conosci le riviste **Giunti Scuola**? [Apri questo collegamento](#) e scopri le offerte dedicate a [La Vita Scolastica](#), [Scuola dell'Infanzia](#), [Nidi d'Infanzia](#) e [Psicologia e Scuola](#), oltre alla nostra [Webtv!](#)

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)